

Statuto dell'associazione "FESTINA LENTE ODV - ETS"

ARTICOLO 1

Costituzione e sede

Ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), della legge 266/91 (fino a quando questa sarà in vigore) e, ai sensi del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, questo documento riscrive lo Statuto dell'associazione di volontariato "Asilo Gulliver" fondata nel 15/11/2012.

L'associazione ha la seguente denominazione: **"FESTINA LENTE ODV - ETS"**, da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Pesaro e con durata illimitata.

Il trasferimento della sede legale all'interno del Comune di Pesaro non comporta modifica statutaria.

ARTICOLO 2

Carattere dell'associazione

L'associazione è apartitica, è costituita da un numero di soci non inferiore a quello previsto dall' art.32 del Codice del terzo settore, si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato personale spontanea e gratuita dei propri associati, svolta in maniera non occasionale, e non persegue in alcun modo finalità lucrative.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Sono ammessi i rimborsi spese ai sensi dell'art. 17 comma 4, D.Lgs 117/2017.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

L'associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o ad altre associazioni, enti, reti aventi scopi analoghi.

ARTICOLO 3

Durata dell'associazione

La durata dell'associazione è illimitata.

ARTICOLO 4

Scopi e attività dell'associazione

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in particolare: l'associazione promuove la cittadinanza attiva e la partecipazione a favore delle persone bisognose, operando un ciclo di riuso di beni da donare alle famiglie bisognose (mobilio, abiti e cibo), contestualmente opera a salvaguardia dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali. Il recupero ed il riuso permettono tutto questo. L'azione di cittadinanza attiva permette anche di aiutare la collettività, attraverso l'organizzazione di volontari che si occupano anche di azioni a contrasto del bullismo, violenza di genere, educazione alla legalità e recupero del decoro di ambienti pubblici.

L'associazione opera con 5 parole chiavi:

Solidarietà

Sussidiarietà -----
 Partecipazione attiva -----
 Gratuità -----
 Fraternità -----
 Le attività di interesse generale che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono: -----
 D.Leg. 117/2017 Art. 5 comma 1 lettera a) interventi e servizi sociali; -----
 D.Lgs. 117/2017 Art. 5 comma 1 lettera e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281; -----
 D.Lgs. 117/2017 Art. 5 comma 1 lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo -----
 D.Lgs. 117/2017 Art. 5 comma 1 lettera u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo -----
 L'associazione, per il perseguimento dello scopo sociale e compatibilmente con le attività di interesse generale elencate, potrà svolgere le seguenti attività specifiche: --
 Attività di cittadinanza attiva ed educazione civica per garantire qualità della vita e pari opportunità, non discriminazione, diritti di cittadinanza, disabilità; -----
 organizza volontari per le attività di cura e manutenzione di spazi scolastici e spazi pubblici; -----
 organizza un ciclo di recupero e riuso di beni ricevuti in donazione per donarli alle famiglie bisognose; -----
 organizza manifestazioni per sensibilizzare la popolazione sulle tematiche ambientali, sociali e di solidarietà; -----
 organizza reti di collaborazione con altri Enti del terzo settore per promuovere attività di volontariato; -----
 ogni altra attività compatibile e coerente con le attività di interesse generale come sopra individuate. -----
 porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso; -----
 collaborare con Enti Pubblici e del Terzo Settore per la realizzazione dei propri fini istituzionali; -----
 L'associazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime così come previsto dall'art 6 del Codice del Terzo Settore e nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito Decreto. Sarà cura del consiglio direttivo definire tipologia e modalità di svolgimento delle predette attività diverse. Il consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione al bilancio d'esercizio o nella relazione di missione. -----
 L'associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi. -----

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, fermo restando il rispetto delle norme civilistiche e fiscali che disciplinano le organizzazioni di volontariato e delle tipologie di entrate previste nel presente statuto. -----

Per lo svolgimento delle proprie attività, l'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti e nelle modalità previste dall'art.33 del Codice del terzo settore e da altre disposizione di legge in materia. -----

ARTICOLO 5 -----

Requisiti dei soci -----

Possono essere soci dell'associazione persone fisiche o, a far data dall'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, enti giuridici (ODV, altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro) nei limiti dell'art.32 del codice del Terzo Settore di sentimenti e comportamento democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che condividono le finalità e i principi statuari dell'associazione. -----

L'elenco dei soci dell'associazione è tenuto costantemente aggiornato dal consiglio direttivo in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci. -----

ARTICOLO 6 -----

Ammissione e diritti dei soci -----

L'ammissione dei soci è libera. -----

La domanda di ammissione va inoltrata al consiglio direttivo e deve contenere l'impegno ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni adottate dagli organi associativi. -----

Il consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. -----

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del segretario o di altro incaricato dal consiglio direttivo, nel libro degli associati. -----

In caso di diniego, il consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. - Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione. -----

La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci. -----

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta. -----

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso. -----

L'adesione all'Associazione garantisce all'associato il diritto di voto in assemblea e, a quelli maggiori di età, il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali. -----

ARTICOLO 7 -----

Categorie dei soci -----

L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie dei soci: -----

-Onorari -----

-Ordinari -----

a) Sono soci onorari coloro che abbiano particolari benemerenze, e in particolare coloro che nel passato hanno ricoperto cariche in seno al Consiglio Direttivo. Sono nominati in via permanente dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e sono esonerati dal versamento delle quote annuali. -----

b) Sono soci ordinari coloro che pagano la quota associativa stabilita dall'Assemblea dei soci, nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo. -----

La suddivisione degli associati nelle suddette categorie, non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alla vita dell'associazione e a stabilire la struttura e indirizzi mediante il voto espresso in assemblea. Il numero dei soci onorari nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo è in ogni caso inferiore a quello dei soci ordinari. -----

ARTICOLO 8

Doveri dei soci

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli associati al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione. --

ARTICOLO 9

Sanzioni disciplinari

Al socio che non osservi lo Statuto, l'eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri, si rende responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia col suo comportamento al buon nome dell'Associazione potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:

a) richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi; -----

b) sospensione dell'esercizio dei diritti di socio; -----

c) espulsione. -----

Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare, che dovranno contenere la motivazione, è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci. In tale eventualità l'efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia dell'Assemblea dei soci. -----

Il ricorso dovrà essere presentato, con i motivi, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento all'interessato. Le deliberazioni dell'Assemblea dovranno essere emanate nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione del ricorso, e comunicate per conoscenza al Consiglio Direttivo ed ai soci interessati, entro 60 giorni. -----

ARTICOLO 10

Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi: -----

a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto; -----

b) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione; -----

c) per delibera di espulsione; -----

d) per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno dalla scadenza fissata per il versamento della quota; -----

e) per morte. -----

ARTICOLO 11

Organi dell'Associazione

Organi dell'associazione sono:

- l'assemblea generale dei soci;
- il consiglio direttivo;
- organo di controllo monocratico o collegiale (se nominato).
- organo di revisione legale dei conti (se nominato)

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. I membri degli organi dell'Associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente Statuto, divenuta definitiva in seguito alla pronuncia dell'Assemblea dei soci, decadono automaticamente dall'incarico ricoperto.

ARTICOLO 12

Partecipazione all'assemblea

L'associazione ha nell'assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.

Hanno diritto di voto all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci dell'associazione che siano iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati e che siano in regola con il pagamento della quota associativa.

L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro 150 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio. (così si hanno 30 gg in più e si rimane comunque nel termine di deposito del 30 giugno)

L'assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a) per decisione del consiglio direttivo;
- b) su richiesta indirizzata al presidente da almeno un terzo dei soci.

ARTICOLO 13

Convocazione dell'assemblea

La convocazione dei soci per le assemblee ordinarie sarà fatta per affissione nelle Sedi Sociali.

La convocazione dei soci per le assemblee straordinarie sarà fatta per posta elettronica, per affissione nelle Sedi Sociali e per pubblicazione nel sito web.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato ed affisso/pubblicato almeno otto giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l'assemblea straordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario o, in difetto, dall'organo di controllo o di revisione dei conti se nominato.

ARTICOLO 14

Costituzione e deliberazioni dell'assemblea

L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno ~~due terzi~~ la metà più uno dei soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione essa è validamente costituita con la presenza di almeno la

metà più uno dei soci aventi diritto di voto. -----

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento. -----

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal vice presidente e qualora fosse necessario, da persona designata dall'assemblea. - I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal presidente dell'assemblea fra i presenti. Il verbale dell'assemblea figurerà nell'apposito libro sociale ed un estratto dello stesso sarà affisso nei locali della sede sociale. -----

Il presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'assemblea, fungendo questi da segretario. -----

L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi. -----

In caso di parità di voti l'assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta. -----

L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con un numero di voti superiore o uguale alla metà più uno del numero dei soci aventi diritto di voto presenti. -----

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto. -----

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto. -----

La partecipazione all'assemblea e/o la votazione possono avvenire anche attraverso strumenti telematici, anche a distanza, che consentano l'individuazione univoca del partecipante/votante e adeguati sistemi di sicurezza secondo le modalità stabilite nel regolamento e le decisioni e indicazioni del Consiglio direttivo in fase di convocazione. -----

-----ARTICOLO 15-----

-----Forma di votazione dell'assemblea-----

Le votazioni dell'assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto. -----

L'elezione degli organi sociali è normata da apposito regolamento proposto dal Consiglio Direttivo e discusso ed approvato dall'assemblea in occasione della seduta elettorale. -----

In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. -----

Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni. Ogni socio all'associazione ha diritto a un voto, qualunque sia la sua quota di adesione. -----

-----ARTICOLO 16-----

-----Compiti dell'assemblea-----

All'assemblea spettano i seguenti compiti:-----

in sede ordinaria -----

a) discutere e deliberare sul bilancio consuntivo e sulla relazione consuntiva del consiglio direttivo;-----

- b) eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo, l'organo di controllo e/o l'organo di revisione legale dei conti; -----
- c) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti; -----
- d) fissare, su proposta del consiglio direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché la penale per i ritardati versamenti; -----
- e) approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal consiglio direttivo; ---
- f) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno; -----

in sede straordinaria -----

- a) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;-----
- b) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto; -----
- c) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno. -----

È in facoltà dei soci, purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un quinto dei soci, pervenga al Consiglio Direttivo entro un mese precedente la data dell'assemblea, ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'assemblea. -----

ARTICOLO 17 -----

Compiti del Consiglio Direttivo -----

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'assemblea dei soci della gestione dell'associazione ed ha il compito di:-----

- convocare l'assemblea;-----
- predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'assemblea;-----
- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;-----
- dare esecuzione alle delibere assembleari;-----
- predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'assemblea; -----
- ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente; -----
- deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso; -----
- definire tipologie e modalità di svolgimento delle attività diverse secondarie e strumentali alle attività di interesse generali; -----
- predisporre il bilancio consuntivo, preventivo e il bilancio sociale (quando redatto) da sottoporre all'assemblea; -----
- documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 d.lgs. 117/2017 eventualmente svolte, nella relazione al bilancio o nella relazione di missione. -----
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione; -----
- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo; -----
- procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;-----
- in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti; -----
- deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci e la cancellazione dei soci morosi;¹ -----

deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci; -----
redigere l'eventuale regolamento interno; -----
procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza; -----
irrogare le sanzioni disciplinari. -----

-----ARTICOLO 18-----

----- *Composizione del Consiglio Direttivo* -----

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri nominati dall'assemblea ordinaria. -----

Tutto il Consiglio Direttivo, deve essere composto da soci e dura in carica 5 anni. ---

Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti. -----

Esso elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario generale ed il Tesoriere economo. -----

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione. -----

Se la graduatoria degli eletti risulta insufficiente ad effettuare la sostituzione, si procederà a nuova elezione in Assemblea. Chi subentra in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato. -----

Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l'intero consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri. -----

Il Consiglio Direttivo può sfiduciare a maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi componenti effettivamente in carica, il Presidente. In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione di un'Assemblea ordinaria. -----

I consiglieri possono ricoprire più cariche all'interno del Consiglio Direttivo. -----

I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni. -----

-----ARTICOLO 19-----

----- *Riunioni del Consiglio Direttivo* -----

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno per la redazione del Bilancio e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti. Per agevolare la partecipazione, il Consiglio direttivo potrà riunirsi in videoconferenza. -----

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto o posta telematica, almeno cinque giorni prima, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o via fax o posta telematica senza il rispetto del termine sopradetto. In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del Consiglio Direttivo qualora vengano sentiti tutti i membri del

Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste. -----

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. -----

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente. -----

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. -----

I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari. -----

Soltanto il Consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno. ---

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere. -----

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci. Il Consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione. -----

-----ARTICOLO 20-----

-----Presidente-----

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. -----

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. -----

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. E per voto di sfiducia dell'organo di amministrazione. Nel caso di dimissioni volontarie, revoca o sfiducia, il nuovo Presidente viene rieletto dal consiglio direttivo al suo interno. -----

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per levotazione dell'elezione dei componenti. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta. -----

-----ARTICOLO 21-----

-----Vice Presidente-----

In caso di sospensione volontaria, dimissioni o revoca del mandato del Presidente, ne assume il ruolo. -----

Il Vice Presidente è eletto dall'organo di amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. -----

Il Vice Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. E per voto di sfiducia del Consiglio Direttivo. Nel caso di dimissioni volontarie, revoca o sfiducia, il nuovo Vice Presidente viene rieletto dal consiglio direttivo al suo interno. -----

ARTICOLO 22

Tesoriere Economo

Il Tesoriere cura la parte amministrativa con potere di firma nei rapporti bancari e predispone il bilancio. Si occupa dei rapporti con l'organo di revisione legale dei conti se attivato in base allo Statuto.

Si occupa dei rapporti con i consulenti commercialisti e consulenti del lavoro.

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Tesoriere dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. E per voto di sfiducia del Consiglio Direttivo. Nel caso di dimissioni volontarie, revoca o sfiducia, il nuovo Tesoriere viene rieletto dal consiglio direttivo al suo interno.

ARTICOLO 23

Segretario Generale

Il Segretario Generale:

- a) cura la gestione dei programmi di attività dell'Associazione;
- b) dirige e coordina le attività, gli uffici dell'associazione ed il relativo personale;
- c) coadiuva il Presidente nella esecuzione delle deliberazioni degli Organi Sociali;
- d) compie tutti gli atti per cui abbia ricevuto mandato dagli Organi Sociali;
- e) rappresenta inoltre l'associazione e ha potere di firma dietro specifico mandato del Presidente e nei casi in cui la legge non preveda espressamente la presenza del rappresentante legale;
- f) sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione dietro specifico mandato del Presidente e nei casi in cui la legge non preveda espressamente la presenza del rappresentante legale;
- g) cura la tenuta dei Libri associativi e della segreteria interna.

Il Segretario generale è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Segretario Generale dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. E per voto di sfiducia del Consiglio Direttivo. Nel caso di dimissioni volontarie, revoca o sfiducia, il nuovo Segretario generale viene rieletto dal consiglio direttivo al suo interno.

ARTICOLO 24

Organo di controllo e revisione legale dei conti

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'assemblea dei soci per scelta o al ricorrere dei requisiti previsti dall'art.30 del Codice del Terzo Settore.

Esso resta in carica 5 anni per la stessa durata del consiglio direttivo.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 d.lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale, quando ne sia obbligatoria l'elaborazione ex art. 14 d.lgs.-117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. -----

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. -----

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall' art.31 del Codice del Terzo Settore, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. -----

Ai componenti dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile può essere attribuito un compenso per la carica ricoperta, -----

----- **ARTICOLO 25** -----

----- *Libri sociali* -----

L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali: -----

il libro degli associati; -----

il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale; -----

il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; -----

il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo o di eventuali altri organi sociali. -----

I libri di cui alle lettere a), b), c) e d) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. -----

I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono. -----

Il socio ha diritto di esaminare i libri sociali, anche chiedendone un estratto, presentando apposita istanza scritta al consiglio direttivo. Il consiglio direttivo ha il dovere di rispondere entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. Contro il diniego di accesso è ammesso ricorso all' Assemblea dei soci. -----

----- **ARTICOLO 26** -----

----- *Patrimonio dell'Associazione* -----

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'associazione a qualsiasi titolo, consentito dalla legge, nonché da tutti i diritti, previsti dalla normativa vigente, a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa. -----

Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. -----

----- **ARTICOLO 27** -----

----- *Entrate dell'associazione* -----

Le entrate dell'associazione sono costituite: -----

dalla quota associativa da versarsi all'atto dell'ammissione all'associazione, e successivamente ogni anno, nella misura fissata dall'assemblea ordinaria; -----

da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario; -----

da versamenti volontari degli associati; -----
da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di
credito e di altri enti in genere; -----
da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di
celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazioni; -----
da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge; -----
da donazioni e lasciti; -----
da contributi di imprese e privati; -----
da rimborsi derivanti da convenzioni; -----
proventi derivanti dalle attività previste dall' art. 84 del Codice del Terzo Settore; ---
proventi da attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice
del Terzo settore; -----
ogni altra entrata prevista dal Codice del Terzo Settore e successive modificazioni. --

-----ARTICOLO 28-----

-----Destinazione degli avanzi di gestione-----

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Più in dettaglio, in base alle disposizioni dell'art. 8 d.lgs. 117/2017, all'associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'associazione ha l'obbligo di impiegare il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per la realizzazione delle attività di interesse generale come previste dal presente statuto, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale. -----

-----ARTICOLO 29-----

-----Durata del periodo di contribuzione-----

Le quote associative sono dovute per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento della quota associativa per tutto l'anno sociale in corso. -----

-----ARTICOLO 30-----

-----Diritti dei soci al patrimonio sociale-----

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali. -----

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale. -----

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte. -----

-----ARTICOLO 31-----

----- Bilanci -----

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre. -----
Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro 150 giorni ~~quattro mesi~~ dalla chiusura dell'esercizio sociale e comunque non oltre il 30 giugno dell'esercizio successivo. Tale data rappresenta altresì il termine ultimo per il deposito del bilancio approvato al Registro unico nazionale del Terzo settore, a cura degli amministratori, salvo diversa indicazione prevista dalle linee guida ministeriali. Entro lo stesso termine è prevista la redazione e approvazione del bilancio preventivo per il successivo esercizio. -----

I bilanci con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei dieci giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano. -----

Al superamento dei limiti previsti dall'art. 14 del d.lgs. 117/2017, dovrà essere redatto, approvato e depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore il bilancio sociale, con le stesse modalità e termini del bilancio di esercizio, nel rispetto delle linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Lo stesso dovrà essere pubblicato sul sito internet dell'associazione. -----

-----ARTICOLO 32-----

----- Scioglimento e liquidazione dell'associazione -----

In caso di scioglimento per qualsiasi causa l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. -----

Fino a quando non sarà operativo il Registro Unico del Terzo Settore, continuandosi ad applicare la legge 266/91, il netto risultante della liquidazione sarà devoluto ad altra organizzazione di volontariato operante in identico o analogo settore individuata dall'assemblea, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. -----

Con l'entrata in funzione del Registro Unico del Terzo Settore, invece, il netto risultante della liquidazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore individuati dall'assemblea. -----

-----ARTICOLO 33-----

----- Clausola compromissoria -----

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'associazione. -----

-----ARTICOLO 34-----

----- Rinvio -----

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni di cui alla legge 266/91, finché applicabile, al D. lgs 117/2017, alle altre norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano. -----

Io sottoscritto **Dott. Filippo Sanchini**, Notaio in Pesaro, certifico che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale cartaceo, conservato nella mia raccolta.
Pesaro. lunedì, 16 dicembre 2024